

Egregio Signor
Sindaco della Città di Iglesias
Egregio Signor
Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTERPELLANZA SUL NUOVO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI.

PREMESSO

- CHE la pratica SUAPE C.U.4473 ha per oggetto **“Realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione nella via Villa di Chiese”**
- CHE con **provvedimento unico n. 8 del 16/01/2018** il Comune di Iglesias, nella persona del Responsabile SUAPE, ha accolto l'istanza presentata dalla EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA, per l'intervento di realizzazione di un impianto carburanti per automazione ad uso pubblico nella via Villa di Chiese;
- CHE il Provvedimento Unico sopra indicato si basa sulla **nota prot. n. 33703 del 5/09/2017** dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con la quale, in risposta alla deliberazione G.C. n. 173 del 17/07/2017 (Giunta Gariazzo) con la quale veniva richiesto un parere, ha comunicato che "l'area interessata risulta quota parte negli standard di competenza delle zone omogenee A e B per cui l'impianto in questione può ritenersi ascrivibile alla mera categoria di opera di urbanizzazione secondaria e pertanto realizzabile ai sensi dell'art. 15, comma 1, delle N.T.A. del P.P.R.;
- CHE con **nota prot. n. 44179 del 13/12/2017**, a firma del Responsabile SUAPE, la Società Euralcoop è stata invitata a presentare, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, idonea proposta di Piano attuativo dell'area oggetto d'intervento "I2S3", ai sensi dell'art. 31 delle N.A. del P.R.G. vigente, significando che, in assenza dell'approvazione dell'atto di pianificazione urbanistica il procedimento veniva sospeso;

CONSIDERATO

- 1) CHE il PRG del Comune di Iglesias prevede, all'art. 39, che gli impianti di distribuzione dei carburanti possono essere installati nelle seguenti zone territoriali omogenee:
 - D2 - Industriale di Sa Stoia, di cui all'art. 21;
 - D3 - Artiginale urbana, di cui all'art. 22;
 - g - Dei servizi pubblici e di interesse collettivo (comprese S1, S2 ed S4), di cui all'art. 27;
 - H2 - Fasce di rispetto stradale, di cui all'art. 29;
- 2) CHE l'intervento proposto riguarda, invece, la realizzazione di un impianto per la distribuzione del carburante localizzato in zona urbanistica I2S3 equiparabile - sostiene il Comune - alla zona g);

- CHE invece l'art. 39 del PRG vigente comprende solo le sottozone S1, S2, S4 escludendo di fatto espressamente la sottozona S3;
- 3) CHE l'art. 27 del PRG, nel disciplinare la zona g), comprende solo ed esclusivamente le sottozone S1, S2 ed S4, escludendo qualsiasi riferimento ai distributori di carburanti, invero è destinata ad accogliere attrezzature sociali e servizi pubblici, di interesse generale cittadino e di quartiere;
- 4) CHE l'art. 31 del PRG, prevede che nella sottozona I2, è consentita l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree attrezzate o meno, coperte o scoperte: è vietato qualunque altro intervento;

RILEVATO

- CHE nel redigere il piano attuativo è stato predisposto un progetto con la dicitura "tipologia di intervento: Realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione nella via Villa di Chiesa";
- CHE il cartello contenente le indicazioni della Committente e dei lavori da eseguirsi è comparso sul terreno dove deve esser realizzato il distributore soltanto alla metà del mese di gennaio 2019 allorquando non erano iniziati neppure i lavori di sbancamento ed indicando l'inizio dei lavori il 14/01/2019 ovvero due giorni prima della naturale scadenza dei 12 mesi entro i quali gli stessi dovevano essere iniziati;

tutto ciò premesso,

si interpella urgentemente il Sindaco o l'assessore competente al fine di conoscere:

- a) attraverso quali elementi l'Amministrazione, per il tramite degli Uffici competenti, abbia ritenuto di adottare la **nota prot. n. 33703 del 5/09/2017** dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica che riconduce la zona omogenea I2S3 alla Zona A (centro storico) ovvero alla zona B (zone di completamento residenziale);
- b) attraverso quali elementi l'Amministrazione, per il tramite degli Uffici competenti, abbia ritenuto applicabile l'art. 39 del PRG al caso di specie, trattandosi di zona omogenea I2S3 non riconducibile a quelle indicate nella stessa norma;
- c) se l'Amministrazione abbia verificato il tempo decorso dal provvedimento autorizzatorio all'inizio dei lavori.

Iglesias li 5 marzo 2019

SIMONE SAIU
